



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 19

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit
NUMERO ATTO	COM(2020) 854
NUMERO PROCEDURA	2020/0380
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	25/12/2020
DATA DI TRASMISSIONE	14/01/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	11/03/2021
ASSEGNATO IL	19/01/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	14 ^a Commissione permanente
OGGETTO	Istituzione di uno strumento destinato a sostenere gli Stati membri fornendo contributi finanziari per coprire la spesa pubblica supplementare dovuta alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, attenuandone così l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale.
BASE GIURIDICA	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli: <ul style="list-style-type: none">- 175, par. 3: le azioni necessarie per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione (articolo 174) al di fuori dei Fondi strutturali possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;- 322: Parlamento europeo e Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano con regolamento le regole finanziarie che stabiliscono modalità relative a formazione e esecuzione del bilancio, rendiconto e verifica dei conti.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta è dichiarata conforme al principio di **sussidiarietà** in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione poiché queste sono le sole a poter da un lato destinare i finanziamenti del Quadro finanziario pluriennale, dall'altro agire per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'UE nel suo insieme;

valore aggiunto per l'Unione in virtù dell'impossibilità, per gli Stati membri, di raggiungere da soli, in maniera adeguata, gli obiettivi perseguiti tramite i finanziamenti.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** in considerazione del fatto che l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati, come testimonia il fatto che gli interventi saranno realizzati in partenariato con gli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge è stata inviata alle Camere il 2 febbraio 2021.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta in esame si inquadra nel contesto delle iniziative predisposte per assicurare l'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea e istituisce uno **strumento al di fuori dei massimali** del Quadro finanziario pluriennale (QFP)¹ per possibili ristori finanziari a **imprese, comunità locali o amministrazioni pubbliche**.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La riserva di adeguamento alla Brexit è uno **strumento di emergenza**, dell'ammontare di **5,371 miliardi di euro** in prezzi correnti (articolo 4), di cui potranno beneficiare tutti gli Stati membri. Nell'anno 2021, a titolo di **pre-finanziamento**, saranno disponibili 4,245 miliardi; i restanti 1,126 miliardi saranno messi a disposizione nel 2024, previa valutazione della Commissione europea (articolo 11). Il **metodo** proposto di **ripartizione** del prefinanziamento si basa sull'ammontare da un lato degli scambi commerciali con il Regno Unito e dall'altro della pesca nella zona economica esclusiva britannica, come illustrato in dettaglio nell'[Allegato I](#).

L'articolo 5 stipula un elenco - non esaustivo, come specificato nel par. 5 delle Premesse- delle **misure finanziabili**, tra cui: assistenza a aziende e comunità locali; misure per sostenere l'occupazione; misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere e doganali; misure per facilitare regimi di certificazione o autorizzazione di prodotti; misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione di cittadini e imprese. L'articolo 6 invece **esclude dal sostegno** una serie di spese, tra cui l'imposta sul valore aggiunto.

¹ L'articolo 2, par. 1, del [regolamento UE, Euratom 2020/2093](#) del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021 definisce i "massimali del QFP" come i tetti massimi di spesa che il quadro finanziario stesso stabilisce su base annuale. Al tempo stesso, però, il par. 2 autorizza l'iscrizione a bilancio "al di sopra dei massimali" di alcuni strumenti, in virtù della loro natura contingente e emergenziale. Si tratta di: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, articolo 8; Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza, articolo 9; Riserva di adeguamento alla Brexit, articolo 10; Strumento unico di margine, articolo 11; strumento di flessibilità, articolo 12.

Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

Il Capo III (articoli 7 - 12) è dedicato alla **gestione finanziaria** e disciplina, tra l'altro, il prefinanziamento (articolo 8) e le istanze di contributo finanziario (articoli 9 e 10). Si segnala, in particolare, l'articolo 7, che contiene disposizioni di **deroga dai normali obblighi di rendicontazione**.

L'articolo 11, nel disciplinare la liquidazione del pre-finanziamento, specifica che gli **importi aggiuntivi** saranno liquidati previa dimostrazione che le spese sostenute dallo Stato membro interessato, riconosciute ammissibili dalla Commissione, superino sia l'importo versato a titolo di prefinanziamento sia lo 0,06 % del reddito nazionale lordo (RNL) nominale per il 2021 dello Stato medesimo.

Il Capo IV (articoli 13 - 14) reca norme sui sistemi di gestione e controllo per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tramite l'individuazione di un organismo responsabile della gestione del contributo finanziario e di un organismo di *audit* indipendente.

3) RELAZIONE DEL GOVERNO

La [relazione](#) predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel ritenere la proposta conforme agli interessi nazionali, evidenzia che essa è stata concepita in un clima emergenziale (timore di *no deal*), superato dall'avvenuta conclusione *in extremis* dell'[accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione](#)². Propone quindi di ripensarne il contenuto come segue:

- 1) riconsiderare la **flessibilità** e l'**eccezionalità** dello strumento, l'alto **prefinanziamento** e le **deroghe procedurali relative** a riporti e rendicontazioni;
- 2) modificare i **criteri di allocazione**, non legandoli solo alla "dipendenza" degli Stati membri dal Regno Unito negli ambiti commerciale e della pesca ma ponderando in modo più corretto l'effettivo impatto globale della Brexit sulle economie nazionali. Secondo la [relazione](#), sulla base dei criteri allocativi attuali **all'Italia spetterebbero circa 82 milioni di euro**.

Con specifico riferimento alla situazione italiana, la relazione del Governo prevede che la Brexit determinerà la distorsione dei flussi commerciali, in particolar modo nel settore agroalimentare, e l'insorgere di oneri amministrativi inediti.

4) PROSPETTIVE NEGOZIALI

La relazione del Governo fa riferimento a un negoziato "verosimilmente (...) breve, per permettere l'operatività della riserva (...) in tempo per affrontare gli effetti dell'uscita del Regno Unito".

[Fonti di stampa](#) del 16 febbraio 2021, invece, riportano di un'*impasse* nei negoziati sulla questione della metodologia per l'allocazione dei fondi. In particolar modo Italia, Francia e Spagna - col supporto di Polonia, Grecia e Romania - proporrebbero di basare l'erogazione dei fondi sull'insieme globale dei flussi commerciali con il Regno Unito.

A cura di: *Laura Lo Prato*

24 febbraio 2021

² L'accordo è stato concluso il 24 dicembre 2020 dopo negoziazioni lunghe, incerte e complesse. La finalizzazione, che nell'ultima fase ha avuto luogo tramite incontri ai massimi livelli, è intervenuta all'ultimo momento utile per evitare la prospettiva del *no deal*. Per maggiori dettagli, si rinvia al Dossier predisposto congiuntamente dal Servizio studi del Senato della Repubblica e dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati, "L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito", [n. 108/DE](#), gennaio 2021.